



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BUGNANO, LANNUTTI, DE TONI, CARLINO e
MASCITELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2012

Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
concernente il personale di sorveglianza e la sedi dell'Ente Parco nazionale
del Gran Paradiso

ONOREVOLI SENATORI. – Il 3 dicembre 1922 veniva istituito il primo parco nazionale italiano, quello del Gran Paradiso. Il Parco è un'area protetta istituita dallo Stato al fine di conservare per le generazioni presenti e future gli ecosistemi di rilievo internazionale e nazionale delle valli attorno al massiccio del Gran Paradiso. Le finalità dell'Ente sono quindi la gestione e la tutela dell'area protetta, il mantenimento della biodiversità di questo territorio e del suo paesaggio, la ricerca scientifica, l'educazione ambientale, lo sviluppo e la promozione di un turismo sostenibile.

Il parco presenta un numero di dipendenti ridotto e registra da tempo, come denunciano le stesse rappresentanze sindacali dei lavoratori, una preoccupante carenza di servizi necessari al funzionamento degli uffici medesimi.

A fronte di tale situazione, si ipotizza uno spostamento delle sedi dell'Ente Parco, il quale copre un territorio diviso su due regioni ma senza collegamenti diretti sui due versanti. Tale spostamento determinerebbe ulteriori problematiche di tempi e costi di spostamento del personale, difficoltà di relazione con enti ed organismi con cui frequentemente ricorrono rapporti e riduzione della funzione turistica e di visibilità della attuali sedi.

La legge n. 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003) prevede altresì che,

unico Parco nazionale nel panorama italiano, il Gran Paradiso affidi la vigilanza del territorio al corpo delle guardie alle dipendenze del parco, laddove in tutti gli altri parchi nazionali la vigilanza è affidata al Corpo Forestale. Tenuto conto del fatto che la equiparazione di funzioni tra guardie e corpo forestale non è stata finora riconosciuta dal Dipartimento della funzione pubblica, dal Ministero dell'ambiente e delle finanze e dal Ministero dell'economia sotto il profilo dell'esclusione del Parco dalle riduzioni di personale realizzate a decorrere dal 2004, si deve registrare – nel complesso – una flessione del 35 per cento del personale, che rende ormai insostenibile l'effettuazione e la funzionalità della sorveglianza del territorio, compito fondamentale di ogni Ente Parco.

Il presente disegno di legge è volto ad affrontare le problematiche di cui in premessa, nel senso di non procedere a costose ipotesi di spostamento delle sedi attuali e di predisporre, invece, le necessarie misure di carattere legislativo per assicurare la vigilanza del territorio, riconoscendo la piena equiparazione, in riferimento alla esclusione dalle riduzioni di personale, tra il Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco e il Corpo forestale dello Stato, consentendo al parco un riadeguamento della propria dotazione organica.

Se ne auspica pertanto, un celere esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso è esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco. Per garantire la funzionalità della sorveglianza, al Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco si applicano esclusivamente le riduzioni del personale previste per il Corpo forestale dello Stato e la consistenza prevista è di un dipendente guardaparco ogni 1.000 ettari di territorio protetto. L'Ente Parco nazionale Gran Paradiso ha una sede in un comune situato nel versante piemontese e una sede in un comune situato nel versante valdostano del medesimo Parco. Sono altresì previste due sedi operative a Torino e ad Aosta. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con i contributi ordinari dello Stato spettanti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

Art. 2.

1. La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'Ente Parco nazionale Gran Paradiso provvede al riadeguamento della propria dotazione organica ai sensi delle norme in ma-

teria di riduzione di personale intervenute a decorrere dal 2004, tenendo conto dell'esclusione dalle riduzioni di spesa del proprio Corpo delle guardie.